Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° — **Roma - Lunedì, 29 febbraio 1932 - Anno X** — **Numero 49**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	**108**	**63**	**45**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**240**	**140**	**100**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	**72**	**45**	**31.50**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**160**	**100**	**70**

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

La " Gazzetta Ufficiale „ e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la LIBRERIA DELLO STATO NEL MINISTERO DELLE FINANZE e presso le seguenti LIBRERIE DEPOSITARIE:

CONCESSIONARI ORDINARI.

Alessandria: Boffi Angelo, via Umberto I.
Ancona: Fogola Giuseppe, Corso V. Eman. n. 30.
Aosta: G. Brivio di Maurizio Brivio.
Arezzo: Pellegrini A., via Cavour n. 15.
Asmara: A. A. F. Cicero.
Bari: Giuseppe Pansini & F., Corso Vitt. Emanuele nn. 100-102.
Belluno: Benetta Silvio.
Benevento: Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219.
Bengasi: Russo Francesco.
Bergamo: Libreria Intern. P. D. Morandini.
Bologna: Cappelli L., via Farini n. 6; Società anonima Nicola Zanichelli.
Brescia: Castoldi E., Largo Zanardelli.
Bolzano: Rinfreschi Lorenzo.
Caltanissetta: P. Milia Russo.
Campobasso: Colanieri Giov., « Casa del Libro ».
Cagliari: Libreria « Karalis », F.lli Giuseppe e Mario Dessi, Corso Vittorio Emanuele n. 2.
Caserta: F. Croce e F.
Catania: Libr. Intern. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Società Editrice Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135.
Catanzaro: Scaglione Vito.
Chieti: Piccirilli F.
Como: Nani Cesare.
Cremona: Libreria Sonzogno Eduardo.
Cuneo: Libr. Ed. Salomone Gius., via Roma n. 68.
Enna: G. B. Buscemi.
Ferrara: G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31.
Firenze: Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7.
Fiume: Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre.
Foggia: Pilone M.
Forlì: G. Archetti.
Frosinone: Giuliani cav. Giuseppe.
Genova: Soc. An. Treves-Treccani-Tumminelli, piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Int., via Petrarca nn. 22-24-r.
Gorizia: G. Paternoli, Corso G. Verdi n. 37.
Grosseto: Signorelli F.
Imperia: Benedusi S.
Imperia Oneglia: Cavillotti G.
Lecce: A. Marzullo.
Livorno: S. Belforte & Comp.
Lucca: S. Belforte & Comp.
Messina: G. Principato, v.le S. Martino n. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino.
Milano: Soc. An. Treves-Treccani-Tumminelli, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Società Ed. Internazionale, piazza del Duomo n. 16; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16; S. A. Mondadori, Galleria Vittorio Emanuele n. 79.
Modena: G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio.
Napoli: Soc. An. Treves-Treccani-Tumminelli, via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47.
Novara: R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini.
Nuoro: G. Malgaroli.
Padova: Soc. An. Treves-Treccani-Tumminelli; A. Draghi, via Cavour n. 9; Riccardo Zannoni, Corso del Popolo n. 4.
Palermo: Soc. An. Treves-Treccani-Tumminelli; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463.
Parma: Ficcadori della Società Edit. Intern., via del Duomo nn. 20-26.
Pavia: Succ. Bruni Marelli.
Perugia: N. Simonelli.
Pescara: Carmine Antonelli, via G. D'Annunzio, 15.
Piacenza: A. Del-Maino, via Romagnosi.
Pisa: Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo.
Pistoia: A. Pacinotti.
Pola: Smareglia, piazza Foro n. 17.
Potenza: Gerardo Marchesiello.
Ravenna: E. Lavagna & F.
Reggio Calabria: R. D'Angelo.
Reggio Emilia: Luigi Bonvicini, v. F. Crispi.
Rieti: A. Tomassetti.
Roma: Soc. An Treves-Treccani-Tumminelli, Galleria piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Stamperia Reale, vicolo del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso Vittorio Eman. n. 35; Littorio, Corso Umberto I n. 330.
Rovigo: G. Marin, via Cavour n. 48.
Salerno: N. Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14.
Sassari: G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14.
Savona: Lodola.
Siena: S. Bernardino, via Cavour n. 42.
Siracusa: Tinè Salvatore, via Savoia n. 131.
Sondrio: E. Zurucchi via Dante n. 9.
Spezia: A. Zacutti, via Cavallotti n. 3
Taranto: Rag. L. De-Pace, via D'Aquino n. 104.
Teramo: L. D. Ignazio.
Terni: Stabilimento Alterocca.
Torino: F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Editr. Internazionale, via Garibaldi n. 20; Soc. An. Treves-Treccani-Tumminelli, via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3.
Trapani: G. Banci, Corso Vitt. Emanuele n. 82.
Trento: M. Disertori, via S. Pietro n. 6.
Treviso: Longo & Zoppelli.
Trieste: L. Cappelli, Corso Vittorio Eman. n. 12; Soc. An. Treves-Treccani-Tumminelli, Corso Vittorio Emanuele n. 27.
Tripoli: Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele.
Udine: A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41.
Varese: Maj Malnati, via Rossini, 18.
Venezia: Umb. Sormani, via Vitt. Em. n. 3844.
Vercelli: Bernardo Cornale.
Verona: Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42.
Vicenza: G. Galla, via Cesare Battisti, n. 2.
Viterbo: Fratelli Buffetti.
Zara: E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI.

Foligno: Poligrafica F. Salvati.
Milano: Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis; Ed. Politecnica di C. Tamburini, via Pascoli, 64.
Reggio Calabria: Quattrone e Bevacqua.
Roma: Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dr. G. Bardi, piazza Madama n. 19-20; Mantegazza, via IV Novembre n. 145.
Torino: Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18.
Trieste: G. U. Trani, via Cavana n. 2.
Pinerolo: Rag. P. Taio, successore Chiantone Mascarelli.
Viareggio: Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.
Valenza: Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO.

Budapest: Libreria Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2.
Buenos Ayres: Italianissima Libreria Mele, via Lavalle n. 538.
Lugano: Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini.
Parigi: Società Anon. Libreria Italiana, Rue du 4 Septembre, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO.

Messaggerie Italiane. **Bologna,** via Milazzo 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, n. 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** piazza SS. Apostoli, 49; **Torino,** via dei Mille, 24.

N.B. — Le commissioni per acquisto delle pubblicazioni ufficiali dello Stato vengono accettate anche dalla Compagnia Italiana Turismo, Sede Centrale di Roma - Piazza Esedra n. 68, e dai suoi uffici in Italia ed all'Estero.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione

1931

1932

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **2133.**

REGIO DECRETO 26 novembre 1931, n. **1819.**

Introduzione allo smercio nel Regno di due nuovi tipi di sigarette.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi 21 gennaio 1929-VII, n. 67;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla tariffa di vendita dei tabacchi lavorati nazionali sono aggiunti i seguenti nuovi tipi di sigarette:

1° « Macedonia extra » da esitarsi al pubblico al prezzo di L. 300 il chilogramma convenzionale e, cioè, a centesimi 30 per ogni sigaretta;

2° « Moresca » da esitarsi al pubblico al prezzo di L. 150 il chilogramma convenzionale e, cioè, a centesimi 15 per ogni sigaretta.

Art. 2.

La sigaretta « Macedonia tipo esportazione », attualmente in tariffa, viene denominata « Tipo Esportazione », fermo restando il relativo prezzo di vendita.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 317, foglio 45. — MANCINI.

LEGGE 18 gennaio 1932, n. 83.
Conversione in legge del R. decreto-legge 22 ottobre 1931, n. 1405, concernente la temporanea importazione dell'olio di oliva lampante.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 22 ottobre 1931, n. 1405, concernente la temporanea importazione dell'olio di oliva lampante.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

LEGGE 18 gennaio 1932, n. 84.
Conversione in legge del R. decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1250, che modifica i dazi generali sul caffè in grani e sul caffè tostato e unifica l'imposta di consumo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1250, che modifica i dazi generali sul caffè in grani e sul caffè tostato e unifica l'imposta di consumo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

LEGGE 18 gennaio 1932, n. 85.
Conversione in legge del R. decreto-legge 22 ottobre 1931, n. 1404, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 22 ottobre 1931, n. 1404, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

LEGGE 18 gennaio 1932, n. 86.
Conversione in legge del R. decreto-legge 15 ottobre 1931, n. 1291, che proroga al 31 ottobre 1932 il trattamento doganale stabilito per lo zucchero dal R. decreto-legge 27 novembre 1930, n. 1496.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 15 ottobre 1931, n. 1291, che proroga al 31 ottobre 1932 il trattamento doganale stabilito per lo zucchero col R. decreto-legge 27 novembre 1930, n. 1496.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

REGIO DECRETO 7 gennaio 1932, n. 87.
Contabilità dei magazzini e depositi della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 luglio 1897, n. 256, sul riscontro effettivo dei magazzini e depositi di materie e merci di proprietà dello Stato ed il regolamento per la sua applicazione approvato col R. decreto 22 dicembre 1897, n. 532;

Visti il R. decreto 23 giugno 1907, n. 412, il decreto Luogotenenziale 25 maggio 1916 n. 676, ed i Regi decreti 11 maggio 1919, n. 1080, ed 8 marzo 1923, n. 710, concernenti le norme ed i modelli per la contabilità dei magazzini dipendenti dal Ministero della marina, soggetti al vincolo del riscontro effettivo;

Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, riflettente le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, ed il regolamento per la sua applicazione, approvato con R. decreto 23 maggio 1924, numero 827;

Sentito il parere del Consiglio di Stato e quello della Corte dei conti;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le variazioni e consistenze dei materiali e delle merci dei magazzini sottoposti al riscontro effettivo dipendenti dal Ministero della marina, saranno dimostrate, a partire dal 1° luglio 1931, in un elenco annuale che dovrà essere inviato alla Corte dei conti non oltre il mese di settembre successivo alla chiusura dell'esercizio, insieme con il conto giudiziale cui si riferisce.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

SIRIANNI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 317, foglio 76. — FERZI.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 febbraio 1932, n. 88.
Sostituzione dell'Alto commissario per la città e la provincia di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Ritenuto che il gr. uff. dott. Michele Castelli, consigliere di Stato, ha chiesto di essere dispensato dalla carica di Alto commissario per la città e la provincia di Napoli;

Visto il R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1786;

Visto il R. decreto-legge 10 luglio 1930, n. 1048;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il gr. uff. dott. Michele Castelli è dispensato dalla carica di Alto commissario per la città e la provincia di Napoli.

Il gr. uff. dott. Pietro Baratono, prefetto di 2ª classe, è nominato Alto commissario per la città e la provincia di Napoli, col trattamento di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1786.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno 1° marzo 1932 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno, proponente, è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 317, foglio 87. — MANCINI.

REGIO DECRETO 18 gennaio 1932, n. 89.
Modificazione dell'art. 4 dello statuto della Cassa scolastica del Regio liceo scientifico di Verona.

N. 89. R. decreto 18 gennaio 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene modificato l'art. 4 dello statuto della Cassa scolastica del Regio liceo scientifico di Verona.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 26 febbraio 1932, n. 90.
Modificazioni allo statuto della Reale Accademia d'Italia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 87, convertito nella legge 25 marzo 1926, n. 496, concernente la istituzione della Reale Accademia d'Italia;

Veduto lo statuto della Reale Accademia predetta, approvato con R. decreto 4 febbraio 1929, n. 164;

Vedute le deliberazioni adottate dalla Reale Accademia d'Italia nelle adunanze generali del 5 aprile 1930 e del 16 novembre 1931;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli 7, 10, 11, 12, 13 e 16 dello statuto della Reale Accademia d'Italia, approvato con R. decreto 4 febbraio 1929, n. 164, sono sostituiti rispettivamente dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente decreto.

Art. 2.

L'amministratore provvede all'amministrazione dell'Accademia, in conformità delle deliberazioni del Consiglio accademico; egli prepara il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, cura la riscossione delle entrate e firma i mandati di pagamento. In caso di assenza o di impedimento dell'amministratore ne esercita le funzioni un accademico da designarsi dal presidente.

Art. 3.

Le designazioni per la nomina del presidente, del segretario generale e dell'amministratore sono fatte dall'Accademia nell'adunanza generale, in seduta segreta, e con distinte votazioni a scrutinio segreto.

Ciascun accademico vota per un solo nome e si intendono designati per ogni carica i tre accademici che hanno ottenuto a primo scrutinio il maggior numero dei voti: tale numero deve essere almeno uguale al quarto dei votanti. Se non vi siano per ogni carica tre candidati che abbiano ottenuto questo numero di voti, si procede al ballottaggio per il completamento della terna.

Il ballottaggio ha luogo tra i candidati che a primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero di suffragi. La votazione di ballottaggio si fa sopra il numero di candidati doppio di quello da designare. Ogni accademico vota per tanti nomi quante sono le designazioni da farsi.

Se il numero degli accademici che hanno riportato voti è inferiore al numero di quelli da designare, si procede ad una nuova votazione libera, e dopo questa, eventualmente, alla votazione di ballottaggio secondo le norme del comma precedente.

Art. 4.

Le designazioni per la nomina dei vice presidenti e dei segretari delle Classi sono fatte dall'Accademia, in adunanza generale, con le norme prescritte dal precedente articolo per le designazioni del presidente, del segretario generale e dell'amministratore dell'Accademia.

I voti, però, non possono essere dati che agli accademici proposti da ciascuna Classe, per i rispettivi presidente e segretario.

Ciascuna Classe formula le proposte, di cui al comma precedente, in seduta segreta e con votazione a scrutinio segreto. Ogni accademico vota per un nome solo e si comprendono, nella proposta, gli accademici, in numero non minore di tre e non maggiore di cinque, che hanno riportato, a primo scrutinio, il maggior numero dei voti, purchè tale numero raggiunga il quinto dei votanti. Se non vi siano tre candidati che abbiano ottenuto questo numero di voti, si procede al ballottaggio per il completamento della terna, con le norme prescritte dai due ultimi capoversi dell'articolo precedente.

Art. 5.

Per la designazione dei nuovi accademici, la Classe nella quale siano seggi vacanti procede in seduta segreta all'esame dei titoli dei candidati proposti dagli accademici della Classe stessa. Ciascuna proposta deve essere presentata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa.

In una seduta successiva la Classe procede a votazione, a scrutinio segreto, distintamente per ciascuno dei candidati presi in considerazione nella seduta precedente, e forma una graduatoria dei proposti che hanno riportato nella votazione la maggioranza assoluta dei voti.

La proposta definitiva della Classe comprende non meno di tre e non più di cinque candidati.

Tutte le proposte votate dalle singole Classi e le relazioni illustrative che le accompagnano debbono essere tenute a disposizione degli accademici delle altre Classi almeno per tre giorni consecutivi prima dell'adunanza generale dell'Accademia che dovrà procedere alle designazioni.

Art. 6.

La proposta della Classe viene sottoposta all'Accademia in una adunanza generale in seduta segreta. In detta adunanza un accademico, designato dalla Classe proponente tra i suoi membri che hanno partecipato alla seduta in cui le proposte sono state formulate, riferisce sui titoli e sulle benemerenze di ciascun proposto. Udite le relazioni, sulle quali è possibile fare dichiarazioni che non durino più di cinque minuti, si procede alla votazione a scrutinio segreto, separatamente per ciascuno dei posti della terna. In ciascuna delle tre votazioni, gli accademici non possono scrivere sulla scheda che un solo nome tra quelli proposti dalla Classe.

Ove nella prima votazione per un determinato posto della terna nessuno dei candidati proposti dalla Classe raccolga la maggioranza assoluta dei voti, si procede a votazione ponendo in ballottaggio una sola volta, per la designazione del nome con cui si dovrà coprire quel posto, i due candidati che nel primo scrutinio hanno riportato il maggior numero di suffragi.

Ove anche in seguito alla votazione od alle votazioni di ballottaggio meno di tre nomi abbiano ottenuta la prescritta maggioranza per essere designati nella terna, la formazione di questa viene rinviata ad altra sessione.

Art. 7.

L'Accademia si riunisce in adunanza generale, o per Classe.

L'ordine del giorno delle sedute dell'Accademia in adunanza generale è stabilito dal Consiglio accademico.

Tutte le deliberazioni, escluse quelle di competenza del Consiglio accademico a norma dell'art. 18 del presente statuto, sono adottate in adunanza generale.

Le singole Classi esaminano e discutono gli argomenti concernenti la materia che dà titolo alla Classe, e predispongono le proposte da sottoporre all'Accademia in adunanza generale.

In caso di votazioni e quando non sia diversamente disposto dal presente statuto e dall'art. 51 del regolamento approvato con decreto del Capo del Governo in data 1° giugno 1929, le deliberazioni vengono adottate a maggioranza, computando questa in ragione della metà più uno dei presenti.

Nel computo della maggioranza si tiene conto anche di coloro che hanno dato scheda bianca.

Art. 8.

In tutti gli articoli dello statuto della Reale Accademia d'Italia, approvato con R. decreto 4 febbraio 1929, n. 164, la denominazione di « segretario », riferita al segretario accademico, è sostituita con quella di « segretario generale ».

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 317, foglio 88. — MANCINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 26 febbraio 1932.
Modificazioni al regolamento della Reale Accademia d'Italia.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Veduto il R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 87, convertito nella legge 25 marzo 1926, n. 496, concernente la istituzione della Reale Accademia d'Italia;

Veduto lo statuto della Reale Accademia predetta, approvato con R. decreto 4 febbraio 1929, n. 164, e successive modificazioni;

Veduto il regolamento per la Reale Accademia stessa, approvato con Nostro decreto 1° giugno 1929;

Vedute le deliberazioni adottate dalla Reale Accademia d'Italia nelle adunanze generali del 5 aprile 1930 e del 16 novembre 1931;

Sentito il Ministro per l'educazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Gli articoli 10 e 26 del regolamento per la Reale Accademia d'Italia, approvato con Nostro decreto 1° giugno 1929, sono sostituiti rispettivamente dagli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 2.

Salvo diversa disposizione dello statuto o del presente regolamento:

a) per la validità delle adunanze dell'Accademia e delle singole Classi è necessaria la presenza di almeno un terzo degli accademici; per la validità delle adunanze del Consiglio accademico è richiesta la presenza di almeno quattro membri;

b) sono valide le deliberazioni dell'Accademia, del Consiglio accademico e delle singole Classi che raccolgono il suffragio della maggioranza, in ragione della metà più uno dei presenti; in caso di parità, è decisivo il voto di chi presiede l'adunanza.

Art. 3.

I funzionari della Reale Accademia, ove siano impiegati di ruolo in attività di servizio di un'Amministrazione statale e comandati presso l'Accademia nei limiti e secondo le modalità di cui alle norme vigenti, ovvero siano impiegati di ruolo di un'Amministrazione autarchica o parastatale, non percepiscono stipendio dall'Accademia, ma continuano a percepire gli emolumenti dell'Amministrazione dalla quale dipendono; gli emolumenti stessi vengono dall'Accademia rimborsati all'Amministrazione interessata.

In aggiunta al trattamento economico di cui al precedente comma, l'Accademia può corrispondere un assegno non computabile agli effetti della pensione nella misura che determinerà il Consiglio accademico.

Qualora i funzionari dell'Accademia abbiano il godimento di una pensione a carico dei bilanci dello Stato, delle Provincie, dei Comuni o delle Opere pie, percepiranno lo stipendio dall'Accademia, non nella misura stabilita dalla pianta organica dell'Accademia stessa, ma in quella minore che sarà fissata di volta in volta dal Consiglio accademico.

I funzionari dello Stato o di Enti che facciano trattamento di pensione ai loro impiegati, passando al servizio dell'Accademia cumulano agli effetti della pensione gli anni di servizio pel nuovo ufficio con quelli precedentemente prestati e il trattamento di quiescenza è ripartito tra lo Stato o l'Ente da cui proviene il funzionario e la Reale Accademia, in rapporto agli anni di servizio prestati ed agli stipendi percepiti.

Art. 4.

In tutti gli articoli del regolamento della Reale Accademia d'Italia, approvato con Nostro decreto 1° giugno 1929, la denominazione di « segretario » riferita al segretario accademico, è sostituita con quella: « segretario generale ».

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 febbraio 1932 - Anno X

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(594)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1932.
Autorizzazione alla Società mutua assicurazioni enti cooperativi, con sede in Milano, ad esercitare nel Regno l'assicurazione nei rami bestiame e cristalli.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1133, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Visto il decreto Ministeriale 12 marzo 1927, con il quale la Società mutua assicurazioni enti cooperativi italiani, con sede in Milano, è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni contro i danni nei rami incendio, infortuni, responsabilità civile, furti e grandine;

Vista la domanda del 10 marzo 1931, presentata dalla stessa Società allo scopo di ottenere l'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione nei rami « bestiame » e « cristalli »;

Visto lo statuto dell'Ente;

Decreta:

La Società mutua assicurazioni enti cooperativi italiani, con sede sociale in Milano, è autorizzata ad esercitare nel Regno l'assicurazione nei rami « bestiame » e « cristalli », oltre che nei rami ai quali è stata precedentemente autorizzata.

Roma, addì 4 gennaio 1932 - Anno X.

Il Ministro: BOTTAI.

(552)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1932.
Data di estrazione della tombola nazionale concessa a favore del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) ed approvazione del piano-regolamento relativo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 5 gennaio 1931, n. 35;

Visto il decreto Ministeriale 7 settembre 1931-IX, registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 1931, registro n. 8 Finanze, foglio n. 59;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 31 gennaio 1932, con cui è autorizzata la concessione, tra le altre, di una lotteria nazionale a favore del Comitato Olimpico Nazionale Italiano per l'importo di 5.000.000 di lire;

Vista l'istanza in data 2 febbraio corrente con cui il Comitato predetto ha chiesta la conversione dell'indicata lotteria in tombola e l'approvazione dell'annesso piano-regolamento;

Visto l'altro decreto in data 9 febbraio 1932 con cui S. E. il Capo del Governo, autorizza la chiesta conversione della lotteria in tombola;

Visto il regolamento sul servizio del lotto approvato con R. decreto 9 agosto 1923, n. 1601;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzato lo svolgimento, in base al piano-regolamento annesso al presente decreto, della tombola, nella quale è convertita la lotteria concessa col decreto in data 31 gennaio 1932-X di S. E. il Capo del Governo a favore del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

Art. 2.

L'Ente concessionario, e per esso la Commissione esecutiva come all'art. 2 del piano-regolamento, con domicilio legale in Roma, piazza del Gesù n. 48, è autorizzata ad emettere, per l'esecuzione della tombola, n. 1.500.000 cartelle al prezzo unitario di L. 2 e n. 1.200.000, riunite in biglietti di tre cartelle al prezzo di L. 5 al biglietto, le une e gli altri da staccarsi da appositi registri a matrice, nonchè ad assegnare, in conformità del piano di esecuzione, una serie di premi pel complessivo importo di L. 600.000.

La Commissione esecutiva delibererà ed eseguirà tutti gli atti relativi all'emissione ed al collocamento delle cartelle.

Art. 3.

L'estrazione della tombola sarà effettuata in Roma nel giorno 7 aprile 1932-X, in luogo da destinarsi da S. E. il prefetto di Roma, con tutte le formalità di legge ed alla presenza di una Commissione composta dello stesso signor prefetto o di un suo delegato (presidente), da un funzionario superiore da designarsi dal Ministero delle finanze e da un delegato dell'Ente concessionario.

Le funzioni di segretario saranno affidate ad un funzionario della Prefettura di Roma.

La Commissione di vigilanza presenzierà le operazioni con le quali, prima dell'estrazione, verrà provveduto alla raccolta e custodia delle matrici delle cartelle e dei biglietti emessi e, nei termini stabiliti dal piano, alla raccolta e custodia delle cartelle invendute, nonchè le altre relative alla verifica delle cartelle vincenti, all'assegnazione e liquidazione dei premi.

Le spese di qualsiasi genere inerenti alla tombola di che trattasi saranno a carico dell'Ente concessionario e, per esso, della Commissione esecutiva.

Art. 4.

A garanzia dell'integrale pagamento dei premi e della tassa di bollo dovuta saranno costituiti, a cura dell'Ente concessionario e, per esso, dalla Commissione esecutiva, i depositi cauzionali di cui all'art. 6 del su richiamato decreto Ministeriale 7 settembre 1931-IX.

Art. 5.

Al prefetto di Roma è deferita, ad ogni effetto, insieme con la legale rappresentanza della Commissione di vigilanza, cui presiede, l'alta sorveglianza su tutte le operazioni relative allo svolgimento della tombola, di cui al presente decreto: egli potrà esigere dalla Commissione esecutiva l'adozione di quei provvedimenti che ritenesse necessari a tutela della fede pubblica, per quanto riguarda specialmente il controllo della vendita delle cartelle, la custodia delle somme introitate dalla vendita stessa, dei tronchi delle matrici e delle cartelle invendute, nonchè il pagamento dei premi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 febbraio 1932 - Anno X

Il Ministro: MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *febbraio* 1932 - *Anno X*
Registro n. 2 *Finanze, foglio n.* 56. — GUALTIERI.

Piano-regolamento per la esecuzione della tombola nazionale a favore del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) - Roma.

Art. 1.

Le cartelle per un importo complessivo di L. 5.000.000 saranno 2.700.000 così ripartite:

N. 1.500.000 unitarie al prezzo di L. 2 ciascuna, compresa la tassa di bollo, importo L. 3.000.000;

N. 1.200.000 riunite in biglietti di tre cartelle a L. 5 a biglietto, compresa la tassa di bollo, importo L. 2.000.000.

I registri delle cartelle unitarie saranno:

N. 6000 da venti cartelle, pari a cartelle n. 120.000;

N. 27.600 da cinquanta cartelle, pari a cartelle numero 1.380.000.

I registri dei biglietti saranno:

N. 10.000 ed ognuno di essi conterrà n. 40 biglietti ossia 120 cartelle, pari a cartelle n. 1.200.000.

Un modello delle cartelle e dei vari tipi di registri sarà rimesso al Ministero delle finanze, Direzione generale dei monopoli di Stato, Divisione lotto, per la preventiva approvazione.

Ogni cartella predisposta in modo da contenere dieci numeri in altrettante caselle, porterà, oltre lo speciale numero progressivo dall'1 al 20, dall'1 al 50, dall'1 al 120, secondo che trattisi di registri da 20, 50 e 120 cartelle ciascuno, anche due bolli impressi in guisa che parte di essi affetti la relativa matrice, l'uno del Ministero delle finanze, l'altro dell'Ente concessionario.

Art. 2.

A cura della Commissione esecutiva composta dei signori prof. Cesare Grattarola, segretario generale dell'Ente concessionario, o persona da lui delegata, comm. Cesare Augusto Ristori e comm. Romolo Bellacci, domiciliati legalmente in Roma - piazza del Gesù, n. 48 - e con le garanzie che si stimerà opportuno di adottare, le cartelle saranno poste in vendita parte in bianco e parte coi dieci numeri già scritti od anche dattilografati o stampati, a mezzo di speciali incaricati, che potrebbero anche essere i Banchi lotto, i rivenditori di privative, nonchè i titolari ed ufficiali postali e telegrafici del Regno, sempre quando se ne ottenga la facoltà dalle Amministrazioni competenti. I biglietti contenenti tre cartelle saranno invece posti in vendita coi numeri già stampigliati.

I tronchi (matrici) dei registri affidati agli incaricati di Provincia, dovranno essere spediti gradualmente, man mano

che i registri restano esauriti, e soltanto le matrici di cartelle vendute in ultimo ed i registri invenduti, potranno bensì arrivare a destino nella mattinata dello stesso giorno di estrazione, ma qualunque sia il mezzo di spedizione, dovranno pervenire, ogni eccezione rimossa, alla Commissione esecutiva, non più tardi delle ore dieci del detto giorno. Gli incaricati della vendita nella città di Roma, eseguiranno gradualmente la consegna delle matrici e dei registri suddetti, ma in guisa che essa consegna resti completamente esaurita un'ora prima di quella fissata per la estrazione stessa. La Commissione di vigilanza, da nominarsi dal Ministero delle finanze, adotterà il mezzo più adatto e semplice per la recezione dei tronchi delle cartelle, in modo da poter dichiarare, prima della estrazione, nulli i registri che non le fossero stati presentati dalla Commissione esecutiva predetta, e ne pubblicherà immediatamente l'elenco nell'albo della Prefettura. A cura della Commissione esecutiva sarà dato avviso dei registri annullati entro i primi cinque giorni successivi alla eseguita estrazione dei numeri, ai singoli incaricati della vendita delle cartelle, che ebbero in consegna i registri stessi, affinchè, mediante avviso scritto o stampato, da tenersi esposto sia all'interno come all'esterno del proprio locale, possano farne prendere conoscenza agli acquirenti delle cartelle per domandare il rimborso delle cartelle appartenenti ai registri dichiarati nulli, con l'esibizione delle cartelle medesime, purchè richiesto alla Commissione esecutiva entro i quaranta giorni da quello della estrazione definitiva. Di ciò deve essere fatto speciale cenno nelle annotazioni a tergo delle cartelle.

Art. 3.

La somma destinata per i premi sarà di L. 600.000 e divisa come appresso:

L. 40.000 divise fra tutte le cartelle che avranno fatto la cinquina, ossia che abbiano segnato i cinque numeri in fila, tanto nella prima che nella seconda riga, entri i primi quindici numeri sorteggiati, ossia non oltre il quindicesimo estratto;

L. 300.000 al vincitore della prima tombola;

L. 60.000 al vincitore della seconda tombola;

L. 160.000 verranno assegnate in parti eguali ai possessori delle altre cartelle, i cui numeri risultino tutti compresi fra quelli estratti a termine del successivo articolo;

L. 40.000 infine quale premio di consolazione da ripartirsi fra i possessori di cartelle non contenenti alcuno dei 45 numeri estratti.

Art. 4.

Il premio della cinquina spetterà a quella od a quelle cartelle che entro i primi quindici numeri estratti, avranno segnato cinque numeri in fila dei dieci numeri di cui è composta la cartella, nella prima o seconda riga.

I premi della prima e seconda tombola saranno attribuiti a quelle cartelle che avranno conseguito la vincita col minor numero di estratti. Se con lo stesso numero riuscissero vincitrici due o più cartelle, il relativo premio verrà distribuito in parti eguali tra i rispettivi possessori. Dopo l'assegnazione della seconda tombola, parteciperanno al riparto del premio di ripartizione di L. 160.000 i possessori di cartelle i cui dieci numeri risulteranno coperti per effetto dell'intero sorteggio, sia che questo possa essere limitato al 45° numero, sia che debba essere proseguito con le estrazioni sussidiarie di cui all'articolo seguente. I premi di cinquina e di consolazione saranno assegnati in ogni caso per effetto della prima estrazione. Qualora nei primi 15 numeri estratti non si verificasse alcuna cinquina, l'importo del premio stabilito per la stessa, andrà ad aumentare il premio della tombola di ripartizione.

Art. 5.

La tombola sarà fatta con 90 numeri, dall'1 al 90, imbussolati in apposita urna alla presenza del pubblico in quella località che sarà prescelta dalla Commissione esecutiva d'accordo col sig. prefetto di Roma. Saranno estratti successivamente 45 numeri annunziandoli per ordine di sorteggio. Se entro 15 giorni dopo quello della estrazione non saranno presentate alla Commissione di vigilanza le cartelle vincenti la prima e la seconda tombola, e almeno 5 cartelle partecipanti al riparto del premio di ripartizione delle L. 160.000, 18 giorni dopo la estrazione, si sorteggeranno altri 10 numeri e così di seguito. Quanto sopra ad evitare che i vincenti il premio di ripartizione possano conseguire una vincita superiore a quanto è stabilito per la seconda tombola. Le cartelle che potranno partecipare al premio di cinquina e di consolazione indipendentemente dalle eventuali successive estrazioni, dovranno essere prodotte entro 15 giorni dall'estrazione primitiva con le formalità e le penalità stabilite con l'articolo seguente per le cartelle concorrenti agli altri tre premi.

Art. 6.

Chiunque crederà di aver diritto ad uno dei premi, dovrà consegnare o far pervenire in lettera raccomandata od assicurata alla Commissione di vigilanza la cartella relativa, annotandovi sul retro il proprio nome, cognome, paternità e domicilio. Perderanno ogni diritto al conseguimento dei premi, le cartelle che pervenissero alla Commissione predetta dopo il 15° giorno dalla estrazione per effetto della quale si conseguì la vincita.

Art. 7.

I verbali delle estrazioni dovranno compilarsi in quattro originali, rispettivamente per il Ministero delle finanze, per il prefetto di Roma, per la Commissione di vigilanza, e per la Commissione esecutiva. Al verbale della prima estrazione dovrà unirsi l'elenco dei registri annullati.

Art. 8.

A cura della Commissione di vigilanza i numeri estratti verranno immediatamente telegrafati al rappresentante della Commissione esecutiva, esistente nei principali capoluoghi di Provincia, affinchè li renda subito di pubblica ragione.

Il bollettino ufficiale dei numeri estratti, vidimato dal presidente della Commissione di vigilanza, sarà immediatamente stampato e susseguentemente distribuito in tutti i Comuni e città ove siansi vendute le cartelle.

Art. 9.

A garanzia dell'integrale pagamento dei premi e della tassa di bollo dovuta, verranno dalla Commissione esecutiva tempestivamente eseguiti i prescritti depositi cauzionali.

Art. 10.

I premi della cinquina, di ripartizione e di consolazione saranno pagabili a partire dal 25° giorno dopo quello della estrazione, presso la sede della Commissione esecutiva, sia direttamente, sia a mezzo di vaglia bancario intestato alla persona corrispondente al nome, cognome, paternità scritti dietro la cartella vincitrice. L'importo dei premi suddetti che non fosse stato ritirato per qualsiasi ragione dai rispettivi vincitori, entro 180 giorni da quello della avvenuta

estrazione, s'intende prescritto e l'importo stesso andrà a favore dell'Ente beneficato.

Verranno distinte le cartelle riguardanti i suddetti premi in tre separati elenchi, in ordine stretto di registro, le quali verranno ammesse a pagamento mediante indicazione in termine di ciascun elenco « Visto buono » da parte di tutti i signori componenti la Commissione di vigilanza ed avranno effetto con tre separati ordinativi firmati dal signor presidente della Commissione stessa, dovendo risultare in ciascun ordinativo il quantitativo delle cartelle ammesse a pagamento, e di cui è formato ogni elenco. I premi delle prime due tombole saranno pagati in Roma personalmente ai rispettivi vincitori presso la Commissione esecutiva - piazza del Gesù, n. 48, p.p. Se il vincitore di uno dei premi delle due tombole non si presentasse a riscuotere la somma spettantegli entro i 10 giorni successivi al 25° della estrazione, la detta somma sarà depositata, a suo nome, presso la Cassa depositi e prestiti, mediante polizza che sarà custodita presso il prefetto di Roma.

Art. 11.

Gli acquirenti delle cartelle dovranno personalmente accertarsi della regolarità e della perfetta corrispondenza dei numeri segnati nella cartella stessa ed in matrice conformemente a quanto è stabilito per il giuoco del lotto pubblico con l'art. 21 del nuovo testo unico delle leggi sul lotto, approvato con R. decreto 29 luglio 1924, n. 1456. Ove non siavi corrispondenza fra cartella e matrice, o in una stessa cartella o matrice siavi ripetizione di numeri, le cartelle così irregolari saranno di nessuno effetto.

Art. 12.

Le spese di qualsiasi genere inerenti alla tombola saranno sostenute dall'Ente concessionario e per esso dalla Commissione esecutiva.

Roma, addì 2 febbraio 1932 - Anno X

p. *La Commissione esecutiva*: A. Ristori.

Visto, si approva:

Il Ministro per le finanze:
Mosconi.

(581)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1932.
Proroga al 1° luglio 1932 del termine per l'adozione del nuovo tipo di targa per autoveicoli.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Interministeriale 28 dicembre 1931, numero 26920, col quale vengono fissate le caratteristiche della nuova targa di riconoscimento per autoveicoli;

Ritenuta la necessità di prorogare il termine stabilito al 1° marzo 1932 per l'adozione obbligatoria del nuovo tipo di targa, onde provvedere alla graduale fornitura delle targhe stesse;

Di concerto col Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Il termine per l'adozione obbligatoria del nuovo tipo di targa di riconoscimento per gli autoveicoli di nuova immatricolazione è prorogato al 1° luglio 1932.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 febbraio 1932 - Anno X

Il Ministro per le comunicazioni:
Ciano.

Il Ministro per i lavori pubblici:
Di Crollalanza.

(593)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 3484.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Considerato che il cognome « Stenech » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome della signorina Stenech Dina, figlia di Domenico e della Colombini Emilia, nata a Fornace il 3 ottobre 1905, è restituito nella forma italiana di « Stenico » a tutti gli effetti di legge.

Trento, addì 5 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: Piomarta.

(94)

N. 3490.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Considerato che il cognome « Stenech » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome della signora Stenech ved. Maria, figlia del fu Valentini Cristano e della Scarpa Caterina, nata a Lasés di Albiano il 20 maggio 1878, è restituito nella forma italiana di « Stenico » a tutti gli effetti di legge.

Trento, addì 5 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: Piomarta.

(95)

N. 13824-30.

IL PREFETTO
PER LA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dalla signora Anna Turk in Politelli, nata a Fiume il 5 giugno 1898 da Antonio e da Anna Grassold, residente a Lodi, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del proprio cognome di nascita in quello di « De Torre »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Anna Turk in Politelli è ridotto nella forma italiana di « De Torre » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Lodi alla richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 26 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: DE BIASE.

(65)

N. 17071-30

IL PREFETTO
PER LA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Mario Cvecich, nato a Fiume il 30 aprile 1906, da Giovanni e da Caterina Skalamera e residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Celli »:

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Mario Cvecich è ridotto nella forma italiana di « Celli » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 1° dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: DE BIASE.

(66)

N. 14868-31.

IL PREFETTO
PER LA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Francesco Prehaska, nato a Fiume il 12 maggio 1903, da Antonio e da Alma Sertich e residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Prosperi »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Francesco Prohaska è ridotto nella forma italiana di « Prosperi » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 7 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: DE BIASE.

(67)

N. 16760-30.

IL PREFETTO
PER LA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Attilio Host, nato a Fiume il 16 ottobre 1905, da Giuseppe e da Aurora Smoquina e residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Costa »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Attilio Host è ridotto nella forma italiana di « Costa » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 12 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: DE BIASE.

(68)

N. 8499-31.

IL PREFETTO
PER LA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Dante Zazzanich, nato a Fiume il 2 marzo 1895, da Francesco e da Sofia Stefanutti e residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 la riduzione del proprio cognome in quello di « Zani »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Dante Zazzanich è ridotto nella forma italiana di « Zani » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Natalina Malovaz, nata a Fiume il 13 dicembre 1895, moglie;
Ruggero, nato a Fiume il 13 marzo 1920, figlio;
Elda, nata a Fiume il 7 gennaio 1925, figlia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 12 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: DE BIASE.

(69)

N. 16759-30

IL PREFETTO
PER LA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dalla signorina Ines Hocevar, nata a Fiume il 19 settembre 1907, da Marcello e da Anna Car e residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Orefice »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Ines Hocevar è ridotto nella forma italiana di « Orefice » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume alla richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 12 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: DE BIASE.

(70)

N. 18719-30.

IL PREFETTO
PER LA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Saturnino Marincovich, nato a Postire (Dalmazia) il 30 ottobre 1905, da Luigi e da Maria Galzigna e residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Marini »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni,

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Saturnino Marincovich è ridotto nella forma italiana di « Marini » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 16 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: DE BIASE.

(71)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 46.

Media dei cambi e delle rendite

del 2[illegible] febbraio 1932 - Anno X

Francia	75.80	Oro	371.24
Svizzera	375 —	Belgrado	—
Londra	67 —	Budapest (Pengo)	—
Olanda	7.785	Albania (Franco oro)	—
Spagna	148.87	Norvegia	3.63
Belgio	2.68	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	4.601	Svezia	3.70
Vienna (Schillinge)	—	Polonia (Sloty)	216 —
Praga	57.25	Danimarca	3.69
Romania	—	Rendita 3,50 %	73.525
Peso Argentino Oro	—	Rendita 3,50 % (1902)	69.25
Peso Argentino Carta	4.88	Rendita 3 % lordo	46.275
New York	19.24	Consolidato 5 %	82.70
Dollaro Canadese	16.87	Obblig. Venezie 3,50 %	83.475

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 120.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli del Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 337 — Data: 5 dicembre 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione: Aglietti Tito fu Guido ed altri — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 30, consolidato 5 %, con decorrenza 1º luglio 1931.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1400 — Data: 1º luglio 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Molina Matilde fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Rendita: L. 200, consolidato 5 %, con decorrenza 1º luglio 1931.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 232 — Data: 20 agosto 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Avv. Isabella Giacomo fu Salvatore per conto Patricolo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 3 — Rendita: L. 15, consolidato 5 %, con decorrenza 1º luglio 1931.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 20 febbraio 1932 - Anno X

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

(565)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titoli del consolidato 5 %.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 122.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato consolidato 5 % n. 41.021 per la rendita di L. 80 intestata a Giudici Ottavio di Giulio, minore sotto la patria potestà del padre domiciliato in Castellanza (Milano).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, 20 febbraio 1932 - Anno X

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

(575)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta d'interessi in titoli di rendita consolidato 5 %.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 123.

È stato denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 19 relativa alla semestralità al 1º gennaio 1932 di L. 227,50 di cui alla rendita consolidato 5 %, n. 65995, di L. 455, intestata a Negro Clotilde fu Zefferino moglie di Borasi Giuseppe, domiciliata a Novi Ligure (Alessandria).

In base al disposto dell'art. 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, si fa noto che trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso, senza che siano state notificate opposizioni, verrà provveduto al pagamento di detta semestralità mediante quietanza della titolare e senza ritiro della ricevuta smarrita la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 20 febbraio 1932 - Anno X

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

(576)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Diffide per tramutamento titoli di rendita consolidato 5 %.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 96.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato consolidato 5 % n. 207918 di L. 300 intestato a Daugusta Pietro fu Giuseppe, domiciliato a New York.

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione, ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, 18 dicembre 1931 - Anno X.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(10264)

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 97.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita consolidato 5 % n. 188618 di L. 250 intestato ad Appiano Giulia fu Felice, nubile, domiciliata a Montechiaro d'Asti (Alessandria).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio dei compartimenti semestrali si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, 19 dicembre 1931 - Anno X.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(10265)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per rinnovazione di certificato di rendita consolidato 5 %.

(3 *pubblicazione*). Avviso n. 50.

È stata chiesta la rinnovazione del certificato del consolidato 5 % n. 449405 di L. 20 di rendita, intestato al sig. Atti Francesco di Augusto, domiciliato a Marmorta (Bologna), con vincolo ipotecario per la cauzione dovuta dal titolare quale accollatario pei trasporti e scambio effetti postali tra Marmorta e Molinella, essendo il titolo mancante del primo mezzo foglio e cioè della 1ª e 2ª facciata.

Ai termini e per gli effetti degli articoli 169 e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano notificate opposizioni, si eseguirà l'operazione richiesta con l'emissione di un nuovo titolo che sarà consegnato al richiedente.

Roma, 19 ottobre 1931 - Anno IX.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(7396)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione, relativo al 2° semestre 1931.

d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Titoli di Stato.				
	a) Consolidati:				
1	Rendita 3.50 % (netto) 1906	72.95	71.20	65.83	64.08
2	Rendita 3.50 % (netto) 1902	67.85	66.10	61.24	59.49
3	Rendita 3 % (lordo)	43.72	42.52	39.47	38.27
4	Consolidato 5 %	81.76	79.26	73.84	71.34
	b) Redimibili:				
5	Prestito Nazionale 1915 - 4,50 %	90.67	88.42	81.83	79.58
6	» » 1916 - 5 %	95.33	92.83	86.05	83.55
7	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	81.18	79.43	73.24	71.49
8	Debito Redimibile 4.75 %	435.20	423.33	392.87	381 —
9	» » 3.50 %	373.75	365 —	337.25	328.50
10	» » 3 %	341.45	333.95	308.06	300.56
11	Prestito Blount 5 % (unitario)	85.09	82.59	76.84	74.34
12	» » 5 % (quintuplo)	422.46	412.46	381.22	371.22
13	Obblig. pei lavori del Tevere 5 %	410.89	400.89	370.81	360.81
14	» pei lavori edilizi di Roma 5 %	413.72	403.72	373.35	363.35
15	» lavori risanam. Città Napoli 5 %	395.76	385.76	357.19	347.19
16	» Ferrov. Mediterr. Adriat. Sicule 3 %	258.03	252.25	232.81	227.03
17	» Strade Ferrate Romane 3 %	310.32	304.54	279.87	274.09
18	» » » del Tirreno 5 %	449.53	439.53	405.58	395.58
19	» » » Maremmane 5 %	410.52	400.52	370.47	360.47
20	» » » Vittorio Emanuele 3 %	313.46	307.46	282.69	276.72
21	» » » Cuneo 3 %	292.09	286.09	263.49	257.49
22	» » » Torino-Savona-Acqui 3 %	286.96	280.96	258.87	252.87
23	» » » Udine-Pontebba 5 %	344.29	334.58	310.84	301.13
24	» » » Lucca-Pistoia 3 %	265.66	260.83	239.58	234.75
25	» » » Cavallermaggiore-Aless. 3 %	292.61	286.84	263.93	258.16
26	» Ferrovie Livornesi C. D. 3 %	338.83	333.07	305.53	299.77
27	» » » A. B. 3 %	320 —	314.24	288.58	282.82
28	» Ferrovia Centrale Toscana 5 %	607.91	598.35	548.08	538.52
29	Azioni Ferrovie Cavallermaggiore-Brà 3 %	150 —	142.81	135.72	128.53
30	» » Brà-Cantalupo	150 —	—	—	—
	c) Buoni:				
31	Novennali - scadenza 15 novembre 1932 - 4,75 %	102.12	99.75	92.15	89.78
32	» » 15 maggio 1934 - 5 %	101.78	99.28	91.86	89.36
33	» » 15 novembre 1940 - 5 %	101.50	99 —	91.60	89.10
	Titoli garantiti dallo Stato.				
34	Obbligazioni Ferrovie Sarde 3 %	255 —	249.21	230.08	224.29
35	Cartelle Credito Comunale e Provinciale 4 %	141.59	137.59	127.84	123.84
36	Cartelle speciali Credito Comunale e Provinciale 3.75 %	354.93	345.56	320.38	311.01
37	» ordinarie » » » 3,75 %	736.82	718.07	665.02	646.27
38	Prestito Unificato Città di Napoli 5 %	65.97	64.07	59.57	57.67
39	Cartelle Credito Fondiario Banco Napoli 3.50 %	471.19	462.44	424.95	416.20
40	Consorzio Credito per le Opere Pubbliche 5 %	432.50	420 —	390.50	378 —
41	Istituto Credito Imprese Pubblica Utilità 6 %	492.33	477.33	444.60	429.60

(*a*) Valevoli per il 1° semestre 1932.

Segue: Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione, relativo al 2° semestre 1931.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo Con cedola	Detratto il decimo Senza cedola
	Titoli di Stati Esteri.				
42	Prestito Austriaco 6.50 %	514.42	498.17	464.61	448.36
43	» Polacco 7 %	505.75	488.25	456.93	439.43
	Obbligazioni (Fondiarie).				
44	Banca d'Italia 3.75 %	452.31	442.94	408.02	398.65
45	Ist. Ital. di Credito Fondiario Roma 5 %	454.67	442.17	410.46	397.96
46	» » » » » 4.50 %	443.88	432.63	400.62	389.37
47	» » » » » 4 %	418.56	408.56	377.71	367.71
48	» » » » » 3.50 %	387.07	378.32	349.84	340.49
49	Istituto di Credito Fondiario Venezie 3.75 %	426.06	416.69	384.40	375.03
50	» » » » 5 %	462.55	450.05	417.55	405.05
51	» » » » 6 %	505.36	490.36	456.33	441.33
52	Istituto Credito Fondiario Venezia Tridentina 5 % (unitario)	447.65	435.15	404.14	391.64
53	» » » » » 5 % (quintuplo)	495 —	480 —	447 —	432 —
54	Credito Fondiario Sardo 4.50 %	426.58	415.33	385.05	373.80
55	» » » 6 %	489.88	474.88	442.40	427.40
56	Credito Fondiario Banco Sicilia 5 %	482.50	472.50	435.25	425.25
57	» » » » 3.75 %	430.37	421 —	387.27	378.90
58	Consorzio Mutui dannegg. Terremoto 4 %	397 —	387 —	358.30	348.30
59	» » » » 5.50 %	454.42	440.67	410.36	396.60
60	Casse Risparmio Prov. Lombarde 6 %	525.41	510.41	474.37	459.37
61	» » » » 5 % (nuova emissione)	497.82	485.32	449.29	436.79
62	» » » » 5 % (vecchia emissione)	446.25	435 —	402.75	391.50
63	» » » » 4 %	439.85	429.85	396.87	386.87
64	» » » » 3.50 %	429.47	420.72	387.40	378.65
65	Cassa Risparmio di Verona 3.75 % (lordo)	464.69	455.32	419.16	409.79
66	Cassa Risparmio di Bologna 6 %	513.68	498.68	463.82	448.82
67	» » » 5 % (lordo)	480.56	470 —	433.56	423 —
68	» » » 4.50 %	429.50	420 —	387.50	378 —
69	» » » 4 %	423.47	415 —	381.97	373.50
70	» » » 3.50 %	413.75	405 —	373.25	364.50
71	Istituto Credito Fondiario dell'Istria 5 %	89.50	87 —	80.80	78.30
72	Monte Paschi di Siena - netto 6 %	514.56	499.56	464.61	449.61
73	» » » lordo 5 %	460.96	451.34	415.83	406.21
74	» » » lordo 4.50 %	434.34	425.68	391.78	383.12
75	» » » netto 4.50 %	440.83	429.58	397.88	386.63
76	» » » netto 3.50 %	427.08	418.33	385.25	376.50
77	Opere S. Paolo - Torino 3.75 %	458.21	448.84	413.33	403.96
78	» » » 3.50 %	411.06	402.31	370.83	362.08
79	» » » 5 %	468.30	455.80	422.72	410.22
80	Istituto Credito Fondiario Gorizia 5 %	462.50	450 —	417.50	405 —
81	Istituto Nazionale Credito Edilizio 6 %	393.57	378.57	355.72	340.72
82	Banca Nazionale del Lavoro e Cooperaz. 5 %	411.09	398.59	371.24	358.74
83	» » » » » 5.50 %	433.61	419.86	391.63	377.88
84	Istituto Italiano di Credito Fondiario - Roma 6 %	512.81	497.81	463.03	448.03
85	Cassa di Risparmio di Bologna 5 % (netto)	484.50	472 —	437.30	424.80
86	Monte Paschi di Siena 5 % (netto)	460.83	450.83	415.75	405.75

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 32).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 % » »	240722 240723 240724	45 — 45 — 45 —	Gatti Pierina, Gatti Annita, Gatti Leontina fu Emilio, *nubili*, dom. in Milano.	Gatti Pierina, Gatti Annita, Gatti Leontina fu Emilio, *minori sotto la p. p. della madre Daffara Giuseppina di Francesco, ved. Gatti e moglie in seconde nozze di Velati Eugenio*, dom. in Milano.
»	377601	750 —	Rissone *Giovanni* fu Giuseppe, dom. in Torino, vincolata.	Rissone *Umberto-Amedeo-Giovanni* fu Giuseppe, dom in Torino, vincolata.
Buoni del Tesoro novennali 7ª serie 1ª serie	1062 48	Cap. 25.500 — » 1.000 —	Duzzi Amos e Paolo fu *Giacomo* minori sotto la p. p. della madre Malacrea Adelia fu Giovanni ved. Duzzi.	Duzzi Amos e Paolo fu *Amos*, minori ecc. come contro.
Cons. 5 %	508707	155 —	Sabarino Candida, Maria, Angiolina, Pierina e Mario fu *Luigi*, gli ultimi due minori sotto la p. p. della madre Mussano *Beatrice* fu Giovanni, dom. in Genova, eredi indivisi; con usufrutto a Mussano *Beatrice* fu Giovanni, ved. di Sabarino *Luigi*.	Sabarino Candida, Maria, Angiolina, Pierina e Mario fu *Giovanni-Luigi*, gli ultimi due minori sotto la p. p. della madre Mussano *Alessandra* fu Giovanni, dom. in Genova, eredi indivisi; con usuf. a Mussano *Alessandra* fu Giovanni, ved. di Sabarino *Giovanni-Luigi*.
3.50 %	779316	185,50	D'Angelo Maria fu Domenico, moglie di D'Agostino Nicola fu Antonio, dom. in S. Antimo (Napoli); con usuf. vital. a Scippa *Generosa* fu Marco, ved. di D'Angelo Domenico, dom. in Secondigliano.	Intestata come contro; con usuf. vitalizio a Scippa *Angela-Maria-Generosa* fu Marco, ved. ecc. come contro.
»	784060	105 —	D'Angelo Maria fu Domenico, moglie di D'Angelo Nicola, dom. in Napoli; con usufrutto vital. a Scippa *Generosa* fu Marco, ved. D'Angelo Domenico, dom. in Napoli.	Intestata come contro; con usuf. vital. a Scippa *Angela-Maria Generosa* fu Marco, ved. ecc. come contro.
Cons. 5 %	400707	635 —	Guerra Renato fu Angelo, minore sotto la p. p. della madre Tagliaferri Maria fu *Domenico*, ved Guerra, dom. in Sampierdarena (Genova)	Guerra Renato fu Angelo, minore sotto la p. p. della madre Tagliaferri Maria fu *Marco*, ved. ecc. come contro.
»	19779	120 —	Bonicelli *Ermenegildo* fu Giovanni, dom. in Picetto (Alessandria).	Bonicelli *Telesforo-Ermenegildo-Alberto* fu Giovanni dom. come contro.
»	453229	330 —	d'Aniello *Anna* fu *Angelo-Gennaro*, minore sotto la tutela di Pentangelo Salvatore fu Domenico, dom in Corbara (Salerno).	d'Aniello *Maria* fu *Angelo*, minore ecc. come contro.
Prest. Naz. 5 %	14082	850 —	Gullo Clelia, nubile. Brunilde e Laura fu Filippo, queste due ultime minori sotto la p. p della madre Saudino Emilia fu Giacomo-Michele, ved. di Gullo Filippo; prole nascitura di detta Saudino Emilia ved. Gullo ed aventi diritto all'eredità di Gullo Pericle, Ezio, Ulisse Egisto ed Annita fu Filippo, eredi indivisi, dom. in Vico Canavese (Torino), Taiana Luigi e Clorinda di Enrico, costei minore sotto la p. p. del padre e prole nascitura da Saudino *Giuseppina* fu Giacomo-Michele moglie legalmente separata di Taiana Enrico, eredi indivisi, dom. in Como; con usuf. vital. a Saudino Emilia fu Giacomo-Michele ved. di Gullo Filippo, dom. in Vico Canavese (Torino) e Saudino *Giuseppina* fu Giacomo-Michele, moglie legalmente separata di Taiana Enrico, dom. in Como.	Gullo Clelia, nubile, Brunilde e Laura fu Filippo, queste due ultime minori sotto la p. p. della madre Saudino Emilia fu Giacomo-Michele ved. di Gullo Filippo, prole nascitura di detta Saudino Emilia, ved. Gullo ed aventi diritto all'eredità di Gullo Pericle, Ezio, Ulisse, Egisto fu Filippo e di Gullo Filippo fu Giuseppe, eredi indivisi, dom. in Vico Canavese (Torino); Taiana Luigi e Clorinda di Enrico, costei minore sotto la p. p. del padre e prole nascitura da Saudino *Clelia-Giuseppina* fu Giacomo-Michele, moglie legalmente separata di Taiana Enrico eredi indivisi, dom. in Como; con usuf. vital. congiuntamente e cumulativamente a Saudino Emilia fu Giacomo-Michele, ved. di Gullo Filippo, dom. in Vico Canavese e di Saudino *Clelia-Giuseppina* fu Giacomo-Michele ecc. come contro.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 %	71422	920 —	Intestata come la precedente e con usuf. vital. come la precedente.	Intestata come la precedente e con usuf. vital. come la precedente.
»	98093	250 —	*Delorio* Antonio fu Francesco, dom. in S. Sosti (Cosenza).	*Di Loria* Antonio fu Francesco, dom. come contro.
» »	465009 465010	1070 — 380 —	Capurro Ernesto-Giovanni fu Giacomo, minore sotto la p. p. della madre Capurro *Benedetta* fu *Gottardo*, ved. Capurro, dom. in Recco (Genova). La seconda rendita è con usuf. vital. a Capurro *Benedetta* fu *Gottardo* ved. di Capurro Giacomo, dom. in Recco.	Capurro Ernesto-Giovanni fu Giacomo minore sotto la p. p. della madre Capurro *Maria-Benedetta* fu *Cotardo o Gottardo* vedova Capurro, dom. in Recco (Genova). La seconda rendita è con usuf. vital. a Capurro *Maria-Benedetta* fu *Cotardo o Gottardo* ved. Capurro, dom. in Recco (Genova).
»	205265	60 —	Ferraris Maria-Cristina di Pietro Andrea, nubile, dom. in Priola, (Cuneo); con usuf. vital. a Ferraris Giovanni Battista fu *Giovanni-Antonio*, dom. in Garessio (Cuneo).	Intestata come contro; con usuf. vital. a Ferraris Giovanni Battista, fu *Antonio*, dom. in Garessio (Cuneo).
»	496507	760 —	Termine Ulisse fu *Mariano*, minore sotto la p. p. della madre Galli Adele fu Ivanhoe, ved. di Termine *Mariano* dom. in Catania.	Termine Ulisse fu *Mario*, minore sotto la p. p. della madre Galli Adele fu Ivanhoe, ved. di Termine *Mario*, dom. in Catania.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 20 febbraio 1932 - Anno X

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

(564)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato - G. C.